DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2013.

Proroga di termini di interesse del Ministero della salute.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 1, comma 388, che fissa al 30 giugno 2013 la scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla legge stessa, tra i quali sono previsti il termine del 1º gennaio 2013 stabilito dall'art. 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo all'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco e il termine del 31 dicembre 2012 di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni e art. 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni in materia di payback sul prezzo dei farmaci;

Visto l'art. 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in forza del quale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393;

Considerata la necessità di prorogare al 31 dicembre 2013 la data di entrata in vigore delle prescrizioni di cui al predetto art. 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 9, comma 1,

del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e all'art. 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni;

Vista la richiesta del Ministero della salute;

Con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze:

Decreta:

Art. 1.

- 1. Il termine di cui all'art. 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni e all'art. 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, è prorogato sino al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
- 2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 2013.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri: LETTA Il Ministro dell'economia e delle finanze: SACCOMANNI Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 6, foglio n. 284

13A06715

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 luglio 2013.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º luglio 2009/2016, relativamente alle cedole con decorrenza 1º luglio 2013 e scadenza 1º gennaio 2014.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 59815 del 23 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2009, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro

settennali con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016, attualmente in circolazione per l'importo di 14.421.493.000,00 euro; il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per l'accertamento del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con decorrenza 1° luglio 2013 e scadenza 1° gennaio 2014;

Vista la lettera n. 0620835/13 del 28 giugno 2013 con cui la Banca d'Italia ha comunicato i dati riguardanti il tasso d'interesse semestrale delle cedole con decorrenza 1° luglio 2013, relative ai suddetti certificati di credito;







